

Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro

Sentenza n. 104/2017 RG n. 85/2011 pubblicata il 02.03.2017

A seguito della pubblicazione sul quotidiano "La Sicilia" del 10 marzo 2017 dell'articolo a firma del corrispondente locale, dott. Lucio Gambera, afferente la Sentenza del Tribunale di Caltagirone Sezione Lavoro n. 104/2017 RG n. 85/20 pubblicata il 02.03.2017, ritenuto indispensabile garantire i principi di verità, correttezza ed imparzialità dell'informazione, inopinatamente disattesi dal giornalista, sia a tutela degli interessi del Comune di Militello in Val di Catania che dell'opinione pubblica si rende noto il comunicato dell'Ente in merito.

COMUNICATO

Con Sentenza n. 104/2017 RG n. 85/20, pubblicata il 02.03.2017, del Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice del lavoro, dott. Alessandro Gasparini, si conclude la vicenda processuale iniziata con il ricorso del **dipendente Nazario Lamantia** depositato il 22.01.2011, che **chiedeva** al Tribunale di Caltagirone, sez. lavoro, previo accertamento della illegittimità della nota del Sindaco pro tempore prot. n. 7049 del 08.05.2009, che aveva disposto l'assegnazione del dipendente Lamantia all'Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali/Servizio Protezione Civile, **la riassegnazione alle mansioni originarie, presso il Comando di Polizia Municipale e la condanna dell'Ente al risarcimento del danno per lesione alla professionalità, all'immagine ed alla vita di relazione, nonché per danno da perdita di chance, derivante dal predetto atto.**

Il Comune di Militello V.C., costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'infondatezza del ricorso rilevando la legittimità del provvedimento Sindacale di trasferimento per incompatibilità ambientale. Inoltre, veniva evidenziato che le mansioni assegnate al dipendente Lamantia, nell'ambito del Servizio di Protezione Civile, rientravano tra quelle che per legge e regolamento erano espressamente attribuite agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

Con la sentenza succitata, il Giudice dott. Gasparini, evidenziata la situazione conflittuale che si era venuta a creare presso il Comando di Polizia Municipale, ha dichiarato che **“il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria, ma risponde al fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa”**.

Inoltre, il Decidente ha ritenuto che il provvedimento censurato era stato adottato

legittimamente dal Sindaco e che il Lamantia era stato assegnato al Servizio di Protezione Civile del Comune di Militello in Val di Catania “per espletare le mansioni ascrivibili alla propria categoria di appartenenza”.

In seno a detta decisione, altresì, non è stata attribuita alcuna rilevanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sez. Penale n.296/2014 prodotta dal ricorrente che aveva assolto il predetto non perché non aveva commesso i fatti contestatigli bensì perché *“il fatto non costituisce reato”*.

Il Giudice, tuttavia, richiamando quanto esposto nella nota del 30.11.2010 dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune e nella successiva nota del 12.07.2011 e cioè che erano necessarie competenze specifiche per svolgere le mansioni relative all'attività di protezione civile, ha ritenuto che la scelta di assegnare il lavoratore a detto servizio ha comportato un danno allo stesso.

Conclusivamente, il Tribunale, riconoscendo le condizioni di incompatibilità ambientale per la permanenza nel Corpo di Polizia Municipale, ha rigettato la domanda presentata dal dipendente Lamantia per la riassegnazione alle mansioni originarie presso il Comando di Polizia Municipale e l'eccezione di incompetenza dell'Organo Sindacale che aveva adottato il provvedimento di trasferimento ed ha condannato il Comune al risarcimento del danno dal maggio 2009 sino al luglio 2011 in misura pari alla metà della retribuzione lorda percepita dal ricorrente per ciascun mese oltre interessi legali dalla domanda nonchè, ritenuta solo parziale la soccombenza dell'Ente, ha disposto che il ricorrente Nazario Lamantia paghi la metà delle spese di lite.

La sentenza conferma la legittimità del provvedimento sindacale finalizzato a garantire la regolarità e continuità dell'azione amministrativa e la tutela dell'immagine e del prestigio del Corpo di Polizia Municipale, l'impossibilità del permanere del dipendente nel Comando di Polizia Municipale per incompatibilità ambientale che, come ha sottolineato il Giudice Gasparini, si fonda su fatti il cui venir in essere è incontrovertibile e incontrovertibile e sottolinea come una diversa gestione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, avrebbe scongiurato la condanna dell'Ente al risarcimento per sostanziale inattività del dipendente Lamantia.